



Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Liguria
Via Dino Col 4/4- 16149 Genova
Telefono: 010995151 numero unico
Pronto A.I.A. 3355776689

pec: lnd.crliguria@pec.it – lnliguria@legalmail.it
e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it
e-mail Giudice Sportivo:
liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS
sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 26 del 17/10/2022

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ORARI 3° TURNO COPPA LIGURIA TERZA CATEGORIA

Si riportano, a seguire, gli orari della terza giornata del primo turno della Coppa Liguria di Terza Categoria omessi a causa di un refuso dal Comunicato Ufficiale n. 24/45 del 13.10.2022:

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POL. PIEVE LIGURE sq.B	DINAMO SANTIAGO sq.B	A	24/10/2022 21:00	0094 TRE CAMPANILI	BOGLIASCO	VIA MARCONI
VECCHIO CASTAGNA QUARTO sq.B	STELLA BIANCO ROSSA	A	23/10/2022 12:45	0196 MONS. E.SANGUINETI	GENOVA	VIA DEI CICLAMINI 1W

RISULTATI GARE

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE ALLIEVI UNDER 17 INTERPROVINC.

GARE DEL 09/10/2022

GIRONE C - 2 Giornata - R			
ALBENGA 1928	- OSPEDALETTI CALCIO	V.D.G.	D

GIOVANISSIMI UNDER 15 INTERPR.

GARE DEL 09/10/2022

GIRONE M - 2 Giornata - R			
SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL	- COLLI ORTONOVO	V.D.G.	D

QUALIF. GIOVANISSIMI UNDER 14

GARE DEL 08/10/2022

GIRONE L - 5 Giornata - A			
CEPARANA CALCIO	- FOOTBALL CLUB BOGLIASCO	V.D.G.	D

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Filippo Marcenaro assistito dal Rappresentante A.I.A. Marco Ivaldi, nella seduta del 17/10/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE QUALIFICIAZIONE UNDER 17 INTERPROVINCIALI

GARE DEL 9/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/10/2022 ALBENGA 1928 – OSPEDALETTI CALCIO

Il G.S.

- Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società **ASD Albenga 1928**, con p.e.c. in data 10 ottobre 2022 h 18:52;
- Considerato che il preannuncio non rispetta le previsioni di cui all'art. 67, primo comma, del C.G.S. poiché non è stata prodotta prova relativa alla trasmissione di tale preannuncio alla controparte;
- Considerato inoltre che non veniva presentato alcun ricorso entro le scadenze previste dall'art. 67 C.G.S.;
- Visto il referto arbitrale della gara in questione, nel quale viene dato atto che le due frazioni della gara avessero avuto durata di 40', così disposto dal ddg;
- Considerato che per le gare Allievi Under 17 è prevista la durata per ciascuna frazione di gioco pari a 45';
- Considerato che trattasi di irregolarità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 66 C.G.S.,
- Visto l'art. 61 C.G.S. ;

Il G.S.

- non omologa il risultato conseguito,
- rigetta il preannuncio di ricorso presentato dalla **ASD Albenga 1928** con contestuale incameramento della relativa tassa;
- dispone la ripetizione della gara a data da destinarsi.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nella gara in questione.

Firmato

Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Filippo Marcenaro

GARE QUALIFICAZIONI UNDER 15 INTERPROVINCIALI

GARE DEL 9/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/10/2022 SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL - COLLI ORTONOVO

Il G.S.

- Visto il referto arbitrale della gara in questione;
- Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società COLLI ORTONOVO, con p.e.c. in data 10 ottobre 2022 19:26
- Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 12 ottobre 2022 h 17:41 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previste dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;
- Viste le motivazioni addotte nel ricorso per le quali, in sintesi, avrebbe preso parte alla gara un calciatore non identificato o autorizzato recante quale numero di maglia il numero 1 – a tal proposito si allegava una fotografia che ritraeva tale soggetto sul tdg al fine di dimostrarne la partecipazione alla gara – poiché, si evidenziava, la distinta della società SESTRI LEVANTE 1919 consegnata alla COLLI ORTONOVO risultava vuota in corrispondenza della casella relativa al giocatore recante il numero 1;
- Rilevato che la distinta relativa alla società SESTRI LEVANTE 1919 allegata al proprio ricorso da parte della Società COLLI ORTONOVO non reca effettivamente alcun nominativo nella casella relativa al giocatore recante il numero 1;
- Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società COLLI ORTONOVO ha chiesto, in via principale, che alla società SESTRI LEVANTE 1919 venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio favore, e, in via subordinata, la ripetizione della gara in esame;
- sulla base di quanto sopra, il sottoscritto GS alla seduta del 12 ottobre 2022 in applicazione di quanto previsto dall'art. 67, sesto comma del C.G.S., decideva di rinviare la pronuncia sul

predetto ricorso alla seduta del 17 ottobre 2022, disponendo la comunicazione alle società COLLI ORTONOVO e SESTRI LEVANTE 1919, anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma;

- Vista l'opposizione al ricorso presentata dalla società SESTRI LEVANTE 1919 con p.e.c. in data 13 ottobre 2022 h 19:11, con la quale, in sintesi, la società adduceva di aver regolarmente compilato la distinta di gioco e, con riferimento al giocatore da inserirsi in corrispondenza della casella numero 1, di aver atteso gli ultimi minuti a disposizione prima della consegna al ddg in ragione della scelta tecnica del proprio allenatore e, pertanto, di aver proceduto alla compilazione a penna;
- Rilevato che il deposito di tale opposizione è avvenuto nel rispetto dei termini di cui all'art. 67, settimo comma;
- Vista la memoria della società COLLI ORTONOVO con pec del 16 ottobre 2022 18:09, trasmessa al solo sottoscritto GS e non alla società contro interessata;
- Rilevato che il deposito di tale memoria non sia avvenuto nel rispetto dei termini di cui all'art. 67, settimo comma, secondo il quale è possibile far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia;
- Rilevato che la distinta relativa alla società SESTRI LEVANTE 1919 allegata al referto di gara, così come trasmesso dal ddg ai competenti organi federali, indica, quale giocatore recante il numero di maglia numero 1, il Signor Rolandi Andrea e che tale nominativo risulta essere stato aggiunto a penna;
- Rilevato che anche la distinta allegata alla predetta opposizione indicato tale giocatore;
- Rilevato che il ddg non ha evidenziato nel proprio referto alcun problema connesso alla corretta identificazione dei giocatori che hanno preso parte alla gara;
- Ritenuto che alla luce del quadro probatorio sopra delineato, nel quale due delle tre distinte fornite al sottoscritto GS indicano quale giocatore recante per la società SESTRI LEVANTE 1919 la maglia numero 1 il Signor Rolandi Andrea regolarmente tesserato per la predetta società;
- Ritenuto quindi che, per mera dimenticanza e negligenza, la società SESTRI LEVANTE 1919 ha omesso di compilare correttamente la distinta da consegnarsi alla società avversaria ma che, nonostante ciò, ha preso parte alla gara un giocatore correttamente indicato nella distinta consegnata al ddg e da quest'ultimo identificato nonché regolarmente tesserato e pertanto autorizzato a prendere parte alla stessa;

Il G.S.

Dispone:

- omologare il risultato conseguito sul campo, Sestri Levante 1919/Colli Ortonovo 3 – 0;
- di condannare la società SESTRI LEVANTE 1919 alla pena di Euro 50 di ammenda per la negligenza connessa all'omessa corretta compilazione della distinta da consegnarsi alla società avversaria,
- di comminare nei confronti del dirigente accompagnatore della società SESTRI LEVANTE 1919 Signor Andrea Righetti la sanzione dell'ammonizione.

Firmato
Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Filippo Marcenaro

GARE QUALIF. GIOVANISSIMI UNDER 14

GARE DEL 8/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 8/10/2022 CEPARANA CALCIO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Il G.S.

- Visto il referto arbitrale della gara in questione;
- Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società **CEPARANA CALCIO**, con p.e.c. in data 9 ottobre 2022 h 13:12;
- Considerato che il preannuncio rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;
- Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 12 ottobre 2022 h 19:28 è stato poi depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previste dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;
- Viste le motivazioni addotte nel ricorso per le quali, in sintesi, si sosteneva che il Signor Andrea Viacava, allenatore della società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO, si fosse furtivamente introdotto

nel perimetro di gioco e negli spogliatoi al fine di fornire indicazioni tattiche ai propri giocatori benché fosse stato raggiunto dal provvedimento di squalifica pari tre giornate a decorrere dal CU 73/34 del 23/09/2022;

- Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società **CEPARANA CALCIO** ha chiesto, in via principale, che alla società **FOOTBALL CLUB BOGLIASCO** venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio favore, e, in via subordinata, la ripetizione della gara in esame;
- sulla base di quanto sopra, il sottoscritto GS alla seduta del 12 ottobre 2022 in applicazione di quanto previsto dall'art. 67, sesto comma del C.G.S., decideva di rinviare la pronuncia sul predetto ricorso alla seduta del 17 ottobre 2022, disponendo la comunicazione alle società **CEPARANA CALCIO** e **FOOTBALL CLUB BOGLIASCO**, anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma;
- in data 14 ottobre 2022 h 19:47 la società **FOOTBALL CLUB BOGLIASCO** faceva pervenire una propria memoria difensiva con la quale, in sintesi, sosteneva che il Signor Viacava Andrea, effettivamente presente sugli spalti per assistere alla gara, sarebbe stato raggiunto da un genitore di un giocatore della propria squadra e successivamente ne sarebbe conseguita una discussione la quale avrebbe indotto il Signor Viacava a rifugiarsi presso lo spogliatoio della propria squadra al solo di fine di non fomentare ulteriormente la discussione;
- tale memoria è stata depositata nei termini di cui all'art. 67, settimo comma;
- Rilevato che nel referto arbitrale il ddg rilevava la presenza fra il primo ed il secondo tempo nel recinto di gioco di un soggetto non presente in distinta e che, a domanda del ddg, rispondeva di chiamarsi Andrea Viacava, circostanza peraltro confermata dalla **FOOTBALL CLUB BOGLIASCO** medesima nella propria memoria difensiva;
- Rilevato che come da CU 73/34 del 23/09/2022 il Signor Andrea Viacava era stato colpito dal provvedimento di squalifica pari a tre giornate le quali dovevano quindi essere scontate per le gare previste per i giorni 24/9, 1/9 e 8/9 us;
- Ritenuto che la ricostruzione difensiva fornita dalla società **FOOTBALL CLUB BOGLIASCO** non appare del tutto convincente per la carenza di materiale probatorio al riguardo ma altresì per l'apparente inverosimiglianza del comportamento tenuto dal Viacava il quale, evidentemente temendo un'aggressione fisica, anziché allontanarsi - scelta a parere del sottoscritto GS maggiormente in linea con la situazione di tensione in essere - avrebbe preferito trovare rifugio negli spogliatoi quindi, successivamente, e dopo pochi minuti, sarebbe riuscito a ritornare sugli spalti ed assistere alla gara in totale tranquillità;
- Ritenuto tuttavia che la condotta tenuta dal Signor Andrea Viacava non sia connotata da una valenza tale da incidere concretamente sul regolare svolgimento della gara in ragione del limitatissimo lasso temporale nel quale si sarebbe svolto ma appare dimostrato, dal referto del ddg e dalla memoria della **FOOTBALL CLUB BOGLIASCO**, che il predetto Viacava si sia introdotto benché squalificato nel recinto di gioco;
- Visti gli artt. 19, terzo comma, e 21, nono comma, C.G.S.

Il G.S.

Dispone:

- di omologare il risultato conseguito sul campo, Ceparana Calcio/Football Club Bogliasco 1 – 2;
- di infliggere alla società **FOOTBALL CLUB BOGLIASCO** la sanzione dell'ammenda Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di responsabilità oggettiva;
- comminare ai danni del Signor Andrea Viacava la squalifica pari a 3 giornate da scontarsi al termine della precedente sanzione;
- Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione

Firmato

Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Filippo Marcenaro

Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 26/10/2022

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi